

N. 3437

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'ALÌ, ALICATA, FERRANTE, DELLA SETA e MAZZUCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2012

Abrogazione dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Sul Mediterraneo si affacciano ben 46.000 chilometri di coste, con un lentissimo ricambio delle acque (oltre 100 anni per le sole acque superficiali) e, per il ridotto apporto di acque dolci, con una fortissima evaporazione. Oltre il 50 per cento dei punti del Mediterraneo sono posti a meno di 100 chilometri dalla costa. Inoltre, le coste del Mediterraneo sono fortemente antropizzate e caratterizzate da un intenso turismo. Nel Mediterraneo transita il 25 per cento del traffico mondiale di idrocarburi, di cui solamente un terzo destinato ad approdi e quindi a consumi mediterranei: 400 milioni di tonnellate annue di idrocarburi con una presenza giornaliera di 300 petroliere, molte volte con bandiere ombra e in condizioni di funzionamento e operatività spesso intollerabili.

Il Mediterraneo è, nel mondo, il mare più inquinato da idrocarburi, con una densità media di catrame pelagico di 38 milligrammi per metro quadro, quattro volte superiore a quella del mar dei Sargassi – al secondo po-

sto (10 milligrammi per metro quadro) – e oltre dieci volte rispetto alla media degli altri mari del mondo.

La consapevolezza delle spaventose conseguenze ambientali che ricadrebbero sul Mediterraneo, date le sue caratteristiche, nel caso di un incidente simile a quello avvenuto nel Golfo del Messico presso la piattaforma *Deepwater Horizon*, induce a considerare con grande cautela e prudenza lo svolgimento di attività *offshore* di ricerca, esplorazione e coltivazione di idrocarburi.

Di qui la necessità di abrogare l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, («Misure urgenti per la crescita del Paese»), che irragionevolmente modifica la disciplina dettata dal comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indebolendo gravemente i divieti che tale disciplina aveva stabilito al fine di proteggere l'ambiente marino dal pericolo di drammatiche e irreversibili contaminazioni.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 17, e 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012.